

## La sentenza della Corte europea dei diritti umani nel caso *Nada c. Svizzera*: ancora sul rapporto tra obblighi derivanti dalla Carta ONU e Convenzione EDU

di Monica Parodi\*  
(22 maggio 2013)

Il 12 settembre 2012, la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani (Corte EDU) si è pronunciata sul ricorso proposto da Youssef Moustafa Nada contro la Svizzera, avente ad oggetto l'attuazione dei provvedimenti sanzionatori disposti dal Consiglio di sicurezza dell'ONU nei confronti di soggetti sospettati di terrorismo internazionale<sup>1</sup>.

I fatti all'origine del ricorso riguardano l'inserimento del signor Nada, cittadino italo-egiziano residente nell'enclave svizzera Campione d'Italia, nella lista degli indiziati sostenitori dell'associazione terroristica dei Talebani allegata alla risoluzione ONU 1390(2002), emanata a modifica e integrazione delle precedenti risoluzioni 1267(1999) e 1333(2000). La Svizzera, benché all'epoca non fosse ancora parte delle Nazioni Unite, aveva provveduto all'attuazione della risoluzione in questione con l'ordinanza federale "Taliban V", disponendo altresì l'inserimento del ricorrente nell'elenco dei soggetti sanzionati ad essa inclusa. Per effetto dell'esecuzione del provvedimento restrittivo, al ricorrente veniva quindi impedito l'ingresso e il transito entro il territorio elvetico per un periodo di tempo indeterminato, salvo che per giustificate ragioni di salute e familiari, previa autorizzazione del Comitato incaricato dal Consiglio di Sicurezza ONU della gestione del sistema sanzionatorio.

Il signor Nada, dopo aver esperito senza successo le vie di ricorso interne, si è rivolto alla Corte EDU chiedendo che fosse accertata la violazione da parte dello Stato convenuto del diritto alla libertà personale (art. 5 CEDU), del diritto a professare liberamente la propria religione (art. 9 CEDU), del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo (art. 13 CEDU). Per l'analisi condotta, le parti di maggior interesse della decisione ivi esaminata attengono al riscontro della violazione di queste ultime disposizioni.

Dinanzi alla Grande Camera, lo Stato convenuto si è concentrato sul profilo dell'imputabilità dell'atto lesivo e ha contestato la ricevibilità del ricorso, sia *ratione personae* che *ratione materiae*, sulla base di una supposta prevalenza delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU rispetto a ogni altro vincolo internazionale, in virtù di quanto disposto agli artt. 25 e 103 della Carta ONU. Il governo francese, in qualità di terza parte interveniente, ha inoltre sostenuto l'inammissibilità del ricorso *ratione personae* ritenendo applicabile al caso in esame la giurisprudenza della Corte EDU resa nel caso *Behrami e Saramati*<sup>2</sup>, in ragione della quale la responsabilità per la misura nazionale in questione andrebbe attribuita alle Nazioni Unite e non allo Stato membro che è soltanto l'esecutore della risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza ONU nell'esercizio delle proprie competenze<sup>3</sup>.

I giudici di Strasburgo hanno respinto l'impostazione del governo francese illustrando la differenza intercorrente tra la vicenda *Behrami* e il caso ivi analizzato: nella prima, i contingenti degli Stati membri impegnati nella missione UNMIK agirono come organi sussidiari delle Nazioni Unite, mentre, nella KFOR esercitarono poteri loro validamente delegati dal Consiglio di Sicurezza ONU sulla base del Capitolo VII della Carta ONU. Nel caso *Nada*, invece, lo stesso avrebbe chiesto agli Stati della Comunità internazionale di implementare autonomamente a livello nazionale le misure

---

<sup>1</sup> Sulle *targeted sanction* i contributi della dottrina italiana e internazionale sono innumerevoli, fra questi, si rinvia a A. Ciampi, "Sanzioni del Consiglio di Sicurezza e diritti umani", Giuffrè Editore, 2007; F. Salerno, "Sanzioni individuali del Consiglio di Sicurezza e garanzie processuali", Wolters Kluwer Ed., 2010.

<sup>2</sup> Corte EDU (GC), *Behrami e Behrami c. Francia e Saramati c. Francia, Germania e Norvegia*, ricorsi n. 7412/01 e 78166/01, sentenza del 2 maggio 2007.

<sup>3</sup> Corte EDU (GC), *Nada, cit.*, par. 109.

previste dalle risoluzioni pertinenti. La Svizzera, che vi ha provveduto adottando l'ordinanza federale richiamata, ha agito nell'esercizio della sua giurisdizione *ex art. 1 CEDU* ed è a essa che va attribuita la responsabilità per le lamentate violazioni. Da ciò consegue altresì la ricevibilità del ricorso *ratione personae*.

A sostegno di tale assunzione, la Grande Camera richiama per analogia il caso *Bosphorus*<sup>4</sup> che, come si ricorderà, era stato promosso dalla compagnia aerea turca Bosphorus Airlines contro l'Irlanda al fine di vedersi riconosciuta la violazione dell'art. 1 della CEDU e dell'art. 1 del Protocollo 1 allegato alla Convenzione, concernente la tutela del diritto di proprietà. Il Ministero dei trasporti irlandese, infatti, aveva disposto il sequestro di un aeromobile battente bandiera jugoslava concesso in nolo alla ricorrente, in esecuzione del regolamento CE 990/93 contenente misure d'embargo contro l'*ex* Repubblica di Jugoslavia, in linea con le precedenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU.

In quel caso, considerate le circostanze, la Grande Camera della Corte EDU, aveva ritenuto che non poteva essere messo in dubbio che la ricorrente, destinataria dell'atto impugnato, non rientrasse nella giurisdizione dello Stato convenuto e, di conseguenza, che il relativo ricorso non fosse ammissibile *ratione loci, materia e personae*<sup>5</sup>. I giudici di Strasburgo avevano ricordato che la Parte contraente è responsabile, in base all'art. 1 CEDU, per tutti gli atti e le omissioni dei suoi organi a prescindere dal fatto che questi derivino dall'applicazione di una norma di diritto interno o dalla necessità di rispettare un vincolo di natura internazionale<sup>6</sup>. Ciò posto, era stato altresì affermato che lo Stato convenuto aveva adempiuto correttamente agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione alla Comunità europea poiché i regolamenti comunitari, direttamente applicabili, non lasciano agli Stati membri alcun margine di discrezionalità nella fase attuativa dei precetti da essi disposti. Sulla base di queste assunzioni, il rapporto tra ordinamento interno, comunitario e sistema CEDU era stato ricostruito attraverso il noto principio della c.d. "protezione equivalente", in virtù del quale la responsabilità delle Parti contraenti per violazione della CEDU non sussisterebbe quando esse si trovano ad eseguire atti comunitari che non lasciano loro alcun potere discrezionale, a condizione che i diritti fondamentali ricevano una protezione comparabile a quella garantita dalla CEDU all'interno dell'Organizzazione da cui derivano<sup>7</sup>.

Nella pronuncia ivi esaminata, invece, la Grande Camera ha adottato una linea interpretativa differente per ricostruire la relazione tra le risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU e la Convenzione EDU. Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 8 CEDU determinata dal divieto di transito sul suolo elvetico che gli aveva impedito di raggiungere la propria famiglia in Italia nel periodo in cui era stato sottoposto al regime sanzionatorio. A sua difesa, lo Stato convenuto ha rimarcato la natura vincolante delle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza ONU in base al Capitolo VII della Carta ONU e, per quanto disposto dall'art. 103 della stessa, ne ha sostenuto la supremazia rispetto alla CEDU. La Grande Camera, invece, ha rigettato anche questa argomentazione in favore di un'interpretazione "armonica" dei diversi strumenti simultaneamente applicabili, richiamando in tal senso la sentenza resa nel caso *Al-Jedda*<sup>8</sup> in cui per la prima volta aveva introdotto detto criterio interpretativo (Per una ricostruzione delle decisioni della Corte EDU aventi ad oggetto la relazione tra Carta ONU e Convenzione EDU, si rinvia fra gli altri a M.I. Papa,

<sup>4</sup> Corte EDU (GC), *Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlanda*, ricorso n. 45036/98, sentenza del 30 giugno 2005.

<sup>5</sup> Corte EDU (GC), *Bosphorus*, *cit.*, par. 137.

<sup>6</sup> Corte EDU (GC), *Bosphorus*, *cit.*, par. 153.

<sup>7</sup> I commenti in merito alla pronuncia *Bosphorus* sono innumerevoli, tra questi, si rinvia a E. Cannizzaro, "Sulla responsabilità internazionale per condotte di Stati membri dell'Unione europea: in margine al caso *Bosphorus*", in *Rivista di diritto internazionale*, 2005, p. 762 e ss.; A. Ciampi, "L'Union européenne et le respect des Droits de l'Homme dans la mise en œuvre des sanctions devant la Cour européenne des droits de l'homme", in *Revue générale de droit international public*, 2006, p. 85 e ss.; C. Costello, "The *Bosphorus* ruling of the European Court of Human Rights: fundamental rights and blurred boundaries in Europe", in *Human Rights Law Review*, 2006, p. 86 e ss.

<sup>8</sup> Corte EDU (GC), *Al-Jedda c. Regno Unito*, ricorso n. 27021/08, sentenza del 7 luglio 2011.

“Le autorizzazioni del Consiglio di sicurezza davanti alla Corte europea dei diritti umani: dalla decisione sui casi Behrami e Saramati alla sentenza Al-Jedda”, in *Diritti umani e diritto internazionale*, (6)2012, pp. 229-262).

In quella decisione, riguardante la detenzione arbitraria di un sospettato di terrorismo internazionale in due prigioni irachene a quel tempo gestite dalle truppe britanniche sotto l'egida delle Nazioni Unite, la Corte EDU aveva disposto che una Parte contraente, laddove si trovi a dover rispettare diversi obblighi contemporaneamente e in apparente contrasto tra loro, deve tentare di coordinarne gli effetti in modo da evitare ogni possibile opposizione. Assumendo come presupposto che il Consiglio di Sicurezza ONU non intende imporre agli Stati di violare i diritti umani, se i termini impiegati nella risoluzione controversa risultano ambigui, occorrerà scegliere l'interpretazione in senso conforme alla Convenzione EDU<sup>9</sup>.

Nel caso *Nada*, invero, la suddetta presunzione è contraddetta dal contenuto della risoluzione ONU 1390(2002) che prescrive esplicitamente agli Stati l'adozione di misure volte a limitare il godimento di taluni diritti fondamentali dei soggetti colpiti dalla sanzione. Ciò nonostante, l'applicazione del criterio dell'interpretazione in senso conforme non è stata del tutto esclusa dalla Grande Camera nell'accertamento della violazione dell'art. 8 CEDU.

Ammettendo che l'obiettivo della sicurezza nazionale (da acquisire attraverso la lotta al terrorismo internazionale) rientra tra i fini che consentono legittime restrizioni all'esercizio del diritto alla vita privata e familiare di cui al secondo comma dell'art. 8 CEDU, la Grande Camera procede alla valutazione del margine di discrezionalità rimasto allo Stato convenuto nella fase attuativa della risoluzione ONU in questione<sup>10</sup>. Infatti, come sostenuto dalla Corte di giustizia dell'UE nel noto caso *Kadi*<sup>11</sup>, la Carta ONU prescriverebbe agli Stati l'obbligo di attuare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU e di raggiungere gli obiettivi che esse si prefiggono, ma non anche un obbligo di mezzi, lasciandoli liberi di scegliere il modello per trasporre il contenuto nel proprio ordinamento<sup>12</sup>. Dall'interpretazione letterale della risoluzione in questione, la Grande Camera ha rilevato un certo potere discrezionale nell'esecuzione dei provvedimenti restrittivi disposti dalla stessa tale da permettere alla Svizzera di contemperare il divieto di transito sul suolo elvetico con le particolari esigenze del ricorrente e di bilanciarlo con il fine della sicurezza nazionale.

Il margine di apprezzamento di cui godono le autorità nazionali nella valutazione della conformità della sanzione con la Convenzione EDU varia in relazione a diversi fattori, quali: la natura dei diritti in questione e l'intensità delle interferenze, il fine che si intende raggiungere e la condizione del soggetto destinatario del provvedimento restrittivo<sup>13</sup>. Rispetto al caso in esame, la Grande Camera, pur riconoscendo la gravità della minaccia terroristica al momento dell'adozione della sanzione individuale, non ha condiviso il mantenimento e il rafforzamento delle misure restrittive nei confronti del ricorrente per un periodo di tempo così esteso. In particolare, i profili di incompatibilità con l'art. 8 CEDU riscontrati nell'azione della Svizzera sono stati due: in primo luogo, ha rilevato il ritardo di circa quattro anni con cui le autorità elvetiche informarono il Comitato ONU competente della conclusione delle indagini svolte dalle quali non era risultato alcun collegamento tra il ricorrente e l'associazione terroristica dei Talebani. La tempestiva comunicazione dell'esito delle indagini avrebbe contribuito a abbreviare la sottoposizione del ricorrente al regime restrittivo del Consiglio di Sicurezza ONU e, conseguentemente, la limitazione del godimento del diritto alla vita privata e familiare. In secondo luogo, la Svizzera non avrebbe tenuto adeguatamente in considerazione la peculiare situazione geografica di Campione d'Italia e la condizione personale del ricorrente. Quest'ultimo, risiedendo nell'enclave svizzera, non solo non

<sup>9</sup> Cfr. Corte EDU (GC), *Al-Jedda*, *cit.*, par. 102.

<sup>10</sup> Corte EDU (GC), *Nada*, *cit.* par. 174.

<sup>11</sup> Corte di giustizia dell'UE, *Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio dell'UE e Commissione della CE*, Cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, sentenza del 3 settembre 2008.

<sup>12</sup> Corte EDU (GC), *Nada*, *cit.*, par. 176.

<sup>13</sup> Cfr. Corte EDU (GC), *S. and Marper c. Regno Unito*, ricorsi n. 30562/04, 30566/04, decisione del 4 dicembre 2008.

potrebbe entrare nel territorio elvetico, ma gli era negata altresì la possibilità di raggiungere qualunque altra parte dell'Italia senza violare il divieto di transito<sup>14</sup>. Non di meno, l'età del ricorrente e le sue precarie condizioni di salute avrebbero dovuto indurre la Parte convenuta a ricercare le misure più idonee per adattare le limitazioni disposte al caso concreto.

Sulla base di queste considerazioni, la Grande Camera ha accertato la violazione dell'art. 8 CEDU e ha respinto l'eccezione di irricevibilità *ratione materiae* mossa dallo Stato convenuto. Così facendo, i giudici di Strasburgo hanno evitato di pronunciarsi in merito alla relazione esistente tra i vincoli derivanti dalla Convenzione EDU con quelli discendenti dalla Carta ONU e hanno condannato la Svizzera per non aver conciliato i due obblighi internazionali simultaneamente applicabili ma divergenti. La scelta di applicare il criterio dell'interpretazione conforme, tuttavia, non appare del tutto condivisibile se si analizza attentamente il significato letterale della risoluzione ONU in questione dal quale non risulta così evidente il margine d'autonomia attuativa in capo agli Stati, necessario per applicare detta tecnica<sup>15</sup>.

Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha contestato l'assenza di un controllo giurisdizionale a livello nazionale della conformità delle misure restrittive a lui imposte con le rilevanti disposizioni della Convenzione EDU da cui ne sarebbe derivata la lesione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (art. 13 CEDU).

Il ricorso è apparso fondato in quanto l'art. 13 CEDU richiede alle Parti contraenti di rendere effettivo un rimedio nel proprio ordinamento solo in relazione alle violazioni dei diritti riconosciuti dalla Convenzione EDU<sup>16</sup>. Nel caso di specie, è già stata riscontrata la lesione dell'art. 8 CEDU quindi, seguendo lo schema interpretativo della Grande Camera, è necessario procedere con l'esame nel merito.

Quest'ultima ha osservato che le istanze di radiazione dalla lista allegata all'ordinanza "Taliban V" avanzate dal ricorrente sono state rigettate dalle autorità nazionali competenti. In particolare, il Tribunale Federale svizzero ha pronunciato una sentenza in cui, pur ammettendo che la procedura di *de-listing* adottata in seno alle Nazioni Unite non può essere considerata un rimedio giurisdizionale effettivo, ha fatto proprie le argomentazioni sviluppate dal Tribunale di primo grado dell'UE nel caso *Kadi*<sup>17</sup> e ha escluso la possibilità di revocare il provvedimento restrittivo in questione, in ragione della prevalenza delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU che questo esegue<sup>18</sup>.

La Grande Camera ha respinto l'impostazione del Tribunale Federale svizzero e ha richiamato nuovamente la decisione resa dalla Corte di giustizia dell'UE nel caso *Kadi* che, come noto, aveva modificato radicalmente le conclusioni cui era giunto in precedenza il Tribunale di primo grado. In quel caso, infatti, la Corte di giustizia dell'UE aveva rivendicato la propria competenza sul regolamento CE adottato per dare attuazione al regime di sanzioni individuali instaurato dal Consiglio di Sicurezza ONU e, quindi, vincolante per gli Stati membri.

Secondo i giudici di Strasburgo, il Tribunale Federale svizzero avrebbe dovuto applicare *mutatis mutandis* la giurisprudenza resa sul caso *Kadi* dalla Corte di giustizia dell'UE, specificamente, il punto in cui quest'ultima ha escluso che dall'ordinamento giuridico internazionale creato dalle Nazioni Unite potesse desumersi un limite al controllo giurisdizionale della legittimità interna del regolamento controverso sotto il profilo dei diritti fondamentali. Dall'analisi della risoluzione in questione, la Corte EDU non ha rilevato alcun ostacolo all'introduzione di meccanismi di controllo a livello nazionale. Di conseguenza, l'assenza di un rimedio effettivo nel diritto svizzero azionabile

---

<sup>14</sup> Corte EDU (GC), *Nada*, cit., par. 189.

<sup>15</sup> Su questo punto cfr. l'opinione concorrente del giudice Malinverni.

<sup>16</sup> Ad esempio, cfr. Corte EDU, *Boyle and Rice c. Regno Unito*, ricorso n. 9659/82, sentenza del 27 marzo 1988.

<sup>17</sup> Tribunale di primo grado dell'UE, *Kadi c. Consiglio dell'UE e Commissione della CE*, causa T-315/01, sentenza del 21 settembre 2005.

<sup>18</sup> Tribunale Federale svizzero, *Nada c. State Secretariat for Economic Affairs e Federal Department for Economic Affairs*, sentenza del 14 novembre 2007, cfr. par. 8.1 e 8.3.

dal ricorrente viola l'art. 13 CEDU in combinato disposto con l'art. 8 CEDU<sup>19</sup>.

La Grande Camera arriva così alle medesime conclusioni cui era giunta la Corte di giustizia dell'UE nella più volte citata decisione *Kadi* discostandosi però in parte dall'impostazione da essa assunta. Quest'ultima, infatti, adottando una visione dualista, aveva anche stabilito che un primato degli obblighi derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU, ancorché fosse stato desumibile sul piano del diritto internazionale, non avrebbe trovato alcun fondamento nell'ambito del diritto dell'UE. Rivendicando fortemente l'autonomia del sistema giuridico cui essa appartiene, la Corte di giustizia dell'UE aveva definito il controllo della validità degli atti comunitari come l'espressione di una garanzia costituzionale derivante dall'allora Trattato CE che non avrebbe potuto essere compromessa da un accordo internazionale. La questione della propria competenza giurisdizionale, quindi, era stata posta nel contesto dell'ordinamento giuridico interno dell'allora Comunità europea, in cui rientrava altresì il regolamento controverso<sup>20</sup>.

In *Nada*, invece, la Grande Camera ha adottato un orientamento che può definirsi di tipo monista e ha ricercato nell'ambito del diritto internazionale la facoltà dello Stato membro di prevedere un rimedio giurisdizionale effettivo per controllare la validità dei discussi provvedimenti restrittivi. Questa assunzione le ha permesso nuovamente di non pronunciarsi in merito alla clausola di supremazia contenuta nell'art. 103 della Carta ONU, nonostante la contestata decisione del Tribunale Federale svizzero ruotasse proprio intorno all'interpretazione di questa disposizione.

Al proposito, il giudice Malinverni, nella sua interessante opinione concorrente, dopo aver considerato le disposizioni riguardanti i diritti fondamentali contenute nella Carta ONU, ha suggerito un'interpretazione dell'art. 103 della stessa secondo la quale il primato dei vincoli derivanti dalla Carta ONU, rispetto a ogni altro accordo internazionale, potrebbe essere assunto in termini relativi laddove lo strumento pattizio in questione fosse un trattato internazionale in materia di diritti umani.

Accogliendo questa lettura, il caso in esame avrebbe potuto essere risolto, arrivando ad analoghe conclusioni, utilizzando altre tecniche interpretative; in tal senso, è interessante la possibilità di trarre spunto dalla giurisprudenza resa dalla Corte EDU nella richiamata decisione *Bosphorus*.

All'epoca in cui si è svolta la vicenda processuale dinanzi alle autorità giudiziarie elvetiche, infatti, il meccanismo sviluppato in seno alle Nazioni Unite per la tutela dei soggetti sottoposti a *targeted sanctions* non era ancora stato sottoposto alle penetranti modifiche volte a renderlo almeno comparabile a quello assicurato a livello nazionale ed europeo<sup>21</sup>. In base alla *Bosphorus presumption*, fino al raggiungimento di tale standard di protezione nell'ambito dell'Organizzazione internazionale in questione (le Nazioni Unite, in questa circostanza), le Corti nazionali rimangono competenti a verificare la compatibilità con i diritti fondamentali degli atti attuativi delle risoluzioni provenienti da quella Organizzazione internazionale. Nel caso di specie, il Tribunale federale svizzero, dopo aver correttamente accertato che la procedura di *de-listing* a livello ONU non costituiva un rimedio giurisdizionale effettivo, anziché rigettare il ricorso, avrebbe dovuto verificare, in base alle sue attribuzioni, la conformità dell'ordinanza in questione con i diritti fondamentali.

La Grande Camera, quindi, avrebbe potuto constatare la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU in ragione della mancata compensazione di tutela a livello nazionale evitando, per altro, l'applicazione del criterio dell'interpretazione conforme alla Convenzione EDU.

In questo modo, la relazione tra gli obblighi derivanti da quest'ultima con quelli derivanti dalla

---

<sup>19</sup> Corte EDU (GC), *Nada*, cit., par. 212.

<sup>20</sup> Cfr. Corte EDU (GC), *Kadi*, cit. par. 316 e 317. Sul punto si veda, fra gli altri, G. De Burca, "The EU, the European Court of Justice and the International Legal Order after *Kadi*" in 51 *Harvard International Law Journal*, (1)2010, pp. 1-49.

<sup>21</sup> Cfr. C. Grewe, "Les exigences de la protection des droits fondamentaux", in (a cura di) J. Rideau, C. Grewe, L. Balmond, M. Arcari, "Sanctions ciblées et protections juridictionnelles des droits fondamentaux dans l'Union européenne", Bruylant, 2010, p. 71 e ss..

Carta ONU non sarebbe stata posta in termini di superiorità degli uni sugli altri ma sarebbe stato riaffermato il dovere degli Stati parte della Convenzione EDU di rispettare i diritti fondamentali anche quando cooperano con altre Organizzazioni internazionali o cedono loro parte delle proprie competenze<sup>22</sup>.

Concludendo, la pronuncia resa nel caso *Nada*, nonostante i rilievi critici esposti, è una decisione importante che ha confermato l'incompatibilità delle controverse sanzioni individuali del Consiglio di Sicurezza ONU con i diritti fondamentali e, più in generale, ha ribadito il dovere di condurre la lotta al terrorismo internazionale nel rispetto dei diritti fondamentali. Tuttavia, se confrontata con le decisioni rese dalla Corte di giustizia dell'UE e dal Comitato ONU sui diritti civili e politici, precedentemente chiamati a risolvere casi con problemi giuridici analoghi, non si può non rilevare il permanere di un certo atteggiamento di "*self restraint*" nei confronti del Consiglio di Sicurezza ONU da parte della Corte EDU che mal si concilia con il suo ruolo di ultimo guardiano del rispetto dei diritti umani in Europa<sup>23</sup>.

Il complesso rapporto tra gli obblighi derivanti dalla Carta ONU e dall'adesione alla CEDU rimane ancora privo di una sistemazione definitiva ed è plausibile attendersi ulteriori interventi da parte dei giudici di Strasburgo che si auspica possano apportare maggiore certezza in merito a questa delicata questione.

\* Dottoranda di ricerca in Democrazia e Diritti umani presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Genova.

---

<sup>22</sup> Il ragionamento, per altro, sarebbe in linea con precedenti orientamenti della Corte EDU, quali, ad esempio: Corte EDU (GC), *Waite and Kennedy c. Germania*, sentenza del 18 febbraio 1999 e *Matthews c. Regno Unito*, sentenza del 18 febbraio 1999.

<sup>23</sup> Ad esempio, cfr. Corte EDU (GC), *Behrami e Saramati*, *cit.*.